



# COMUNE DI CREMA

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 405 dell'8/11/2010

# INDICE

<i>Articolo 1</i>	<i>Motivazioni generali</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Soggetti destinatari</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Criteri</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Tipologie degli interventi del Comune di Crema</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Modalità per la presentazione delle richieste di patrocinio</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Condizioni per l' intervento del Comune</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Norme finali</i>

## **Articolo 1**

### **Motivazioni generali**

1. La concessione di patrocini o benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni viene effettuata dal Comune di Crema nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni intervenute.

La concessione di detti patrocini o benefici ha lo scopo di favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 comma 3 dello Statuto Comunale, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza dell'azione amministrativa.

In particolare, si intendono favorire le realtà che siano indirizzate "alla cura e promozione degli interessi della comunità cremasca, che ne indirizza l'esercizio delle funzioni, allo scopo di renderle coerenti con i valori dell'uguaglianza, senza distinzione di sesso, razza, religione e condizione sociale, della libertà, della solidarietà, della partecipazione popolare, dell'autonomia personale, sociale ed istituzionale, della democrazia, che ritiene fondamentali nella propria vita sociale".

La citata concessione è finalizzata a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.

2. Si intende per "patrocinio" il sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite l'associazione della propria immagine, ad un'iniziativa organizzata da enti o realtà terze, in funzione di un'adesione ad essa.

## **Articolo 2**

### **Soggetti destinatari**

1. La concessione di patrocini o altri benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio, può essere disposta a favore di soggetti pubblici e privati, associazioni, comitati, fondazioni senza scopo di lucro ed operanti sul territorio e, in linea di principio, a tutti i soggetti la cui attività rientri tra i principi stabiliti all'articolo 1 e risulti meritevole di considerazione per il contenuto, le modalità, ed i destinatari premettendo che

ogni intervento deve risultare finalizzato per iniziative non aventi scopo finale di lucro.

2. La Giunta Comunale si riserva il diritto di concedere patrocini o benefici anche a realtà non strettamente legate al territorio, purchè l'evento risulti di esempio o di incentivo anche per attività locali, ovvero coinvolga e promuova l'immagine del Comune in maniera significativa a livello provinciale, regionale o nazionale.

### **Articolo 3** **Criteri**

1. La concessione dei patrocini è decisa con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
  - a) tipologia e modalità dell'iniziativa;
  - b) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, in riferimento alle linee programmatiche ed agli ambiti generali di attività;
  - c) rilevanza per la comunità locale, in riferimento al numero ed al target dei potenziali fruitori;
  - d) significatività dell'accostamento tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, in riferimento alla varietà ed alla potenzialità di diffusione dell'immagine del Comune di Crema;
  - e) realizzazione dell'attività in collaborazione con il Comune;
  - f) elementi caratteristici propri dell'iniziativa che la rendono particolarmente interessante dal punto di vista "pubblico";
  - g) assenza di scopo di lucro.
2. Il patrocinio è concesso per singole iniziative o per gruppi di iniziative, coerenti tra loro, delineate nel loro programma attuativo.
3. Il patrocinio non può essere concesso in relazione ad attività generiche, la cui finalità e metodologia non sia preventivamente definita.  
L'Amministrazione Comunale, inoltre, non concede patrocini per iniziative.
  - a) di carattere politico;

- b) a fine lucrativo;
- c) non coincidenti con le finalità del Comune di Crema.

4. Le richieste di patrocinio per manifestazioni specifiche o particolarmente settoriali che non comportino nessun tipo di onere (nemmeno indiretto) per l'Amministrazione Comunale verranno concesse dal Settore competente, previo assenso dell'Assessorato interessato, che provvederà ad istruire la pratica senza la relativa deliberazione della Giunta Comunale, previa verifica dell'assenza di lucro.

#### **Articolo 4**

##### **Tipologie degli interventi del Comune di Crema**

1. Il sostegno del Comune di Crema, alle attività svolte dai soggetti di cui al presente regolamento, nell'ambito delle proprie disponibilità tecniche e finanziarie, può essere esercitato attraverso:
  - a. concessione del logo del Comune di Crema da apporre sul materiale pubblicitario dell'iniziativa insieme alla dicitura "con il patrocinio del Comune di Crema";
  - b. concessione di locali, impianti od attrezzature idonee al migliore svolgimento delle attività.
- 1 bis. Si evidenzia che non potranno essere concessi patrocini riguardanti riduzioni od esenzioni di imposte, tasse e tariffe di competenza comunale.
2. La valutazione della tipologia di patrocinio, da riconoscere alle singole iniziative, viene effettuata dalla Giunta Comunale in base all'istanza di richiesta presentata, alla rilevanza dell'iniziativa ed alle disponibilità logistiche che si verificano all'atto della domanda.
3. La concessione di patrocini è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente entro le finalità per le quali è stato accordato.
4. I soggetti, che avranno ottenuto il patrocinio, sono obbligati a fare avere al Settore competente bozza del materiale pubblicitario che deve essere visionata e preventivamente vistata. I soggetti sono inoltre tenuti a far pervenire al Sindaco

ed alla Giunta Comunale l'invito a prendere parte alla manifestazione.

## **Articolo 5**

### **Modalità per la presentazione delle richieste di patrocinio**

1. L'istanza deve essere indirizzata, su modulistica standard, al Sindaco su carta intestata del soggetto proponente, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'evento per il quale si richiede il patrocinio.  
La Giunta Comunale si riserva la facoltà di valutare casi particolari, pervenuti anche in deroga a detta scadenza, purchè adeguatamente motivati.
2. La pratica di concessione viene seguita dall'Ufficio di Staff del Sindaco che, ricevuta la richiesta, ne verifica la completezza e ne richiede, se necessario, adeguata integrazione al richiedente; recepisce inoltre le informazioni ed il dovuto parere economico e tecnico dagli Uffici competenti e predispone l'informativa per la Giunta Comunale. Conosciuto l'esito della Giunta Comunale, ne dà comunicazione al richiedente ed al Settore Comunale competente, che predisporrà gli atti ufficiali necessari.
3. L'istanza deve essere corredata da:
  - natura, finalità e modalità di svolgimento dell'evento;
  - precisazione della data e del luogo in cui sarà effettuato;
  - programma dettagliato dell'evento o del progetto;
  - preventivo finanziario, dal quale risultino le spese da sostenere;
  - altri soggetti pubblici o privati coinvolti;
  - target a cui è rivolto l'evento e potenziale numero di fruitori;
  - indicazione di quanto viene offerto e richiesto al Comune di Crema, come ente patrocinante
  - dichiarazione di assenza di scopo di lucro.
4. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere la presentazione di documentazione integrativa.

5. L'incompletezza dell'istanza sarà motivo di esclusione della stessa, qualora il richiedente non produca la documentazione mancante.

## **Articolo 6**

### **Condizioni per l'intervento del Comune**

1. La concessione di patrocinio, da parte del Comune di Crema, non coinvolge in alcun modo la responsabilità dell'ente in ordine all'attività svolta dal soggetto beneficiario, che rimane l'unico responsabile degli atti compiuti, anche se effettuati con l'ausilio di strutture e beni comunali.
2. Il Comune di Crema rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra beneficiari e soggetti terzi, in conseguenza dell'utilizzo di benefici dallo stesso riconosciuti.

## **Articolo 7**

### **Norme finali**

1. Il presente regolamento può essere derogato, in caso di specifici interventi, individuati dalla Giunta Comunale con proprio atto amministrativo, e motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità.
2. Si demanda al Settore Finanziario la predisposizione della modulistica standard prevista nel presente regolamento.
3. Si demandano al Settore Finanziario gli adempimenti amministrativi di rendicontazione previsti dalla legislazione vigente.
4. Il presente regolamento, all'esecutività della delibera di riferimento, verrà pubblicato sulla rete INTRANET comunale.